

**CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEL SISTEMA INFORMATICO DELLE PROVVIDENZE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

CIG: 91872316DB

CUP H65E22000270003

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico delle provvidenze per il diritto allo studio (sistema DISTU) installato presso gli uffici di Opera Universitaria, come specificato nella proposta di preventivo inviata in data 7/04/2022 (prot. Opera n. 13331) e caricata a catalogo Mepat.

Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano in:

- a) **CONDUZIONE APPLICATIVA E MANUTENZIONE CORRETTIVA APPLICATIVO DISTU PER A/A 2022/2023**, le cui attività principali sono:

Presenza in carico dell'attuale sistema in continuità con l'attuale impostazione, duplicazione anno gestione, gestione delle configurazioni e aggiornamento tabelle dati, aggiornamento delle tabelle ,aggiornamento tabella comuni, aggiornamento tabelle dei comuni in sede/pendolari/fuori sede, aggiornamento soglie ISEE/ICEF/adequamento importi borse nel rispetto della normativa vigente, aggiornamento testi delle form o stampe, attivazione Inizio/fine raccolta domande/contratti/variazioni, predisposizione ambiente di test nelle settimane antecedenti all'attivazione del bando, help desk e assistenza operatori Opera (es. disallineamento di dati, analisi calcolo merito, analisi calcolo condizione economica, problematiche login, comportamenti anomali DISTU, ecc.), manutenzione correttiva del software dopo averne individuato le cause di mal funzionamento con interventi tempestivi di correzione e ripristino con l'obiettivo del miglioramento delle prestazioni e della continuità del servizio, interventi di entità contenuta di adeguamento e miglioramento del software che non richiedano attività di analisi e/o il rifacimento di parti importanti del programma, attivazione e monitoraggio dei flussi in tempo reale e non, sia interni che verso altri sistemi, gestione dell'infrastruttura tecnologica con aggiornamento periodico (e comunque in caso di urgenza) dei sistemi operativi e dei software di base e verifica compatibilità dei browser, supporto alle attività di back up, fermo restando che la responsabilità della corretta esecuzione degli stessi compete ad Opera Universitaria, monitoraggio in tempo reale del sistema software;

- b) **SVILUPPO DEL MOTORE DI CALCOLO AUTONOMO DEGLI IMPORTI DI BORSA PER L'APPLICATIVO DISTU PER INDICATORI ISEE, ISEE SANITA', ICEF OSS;**
- c) **EVOLUTIVA PER SVILUPPARE UNA PAGINA PUBBLICA PER LA SIMULAZIONE DELL'IMPORTO DI BORSA NELL'APPLICATIVO, USANDO IL MOTORE DI CALCOLO**

ESISTENTE;

- d) EVOLUTIVA PER LO SVILUPPO DI UN PACCHETTO COMPLETO PER LA GESTIONE DEL BANDO PER IL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AGLI STUDI POST DIPLOMA (di seguito PAC), INCLUSO IL MOTORE DI CALCOLO AUTONOMO DEGLI IMPORTI DI BORSA;
- e) MANUTENZIONE ANNUALE BANDO PAC;
- f) ASSISTENZA EVOLUTIVA (GIORNATE SENZA OBBLIGO DI CONSUMO), intesa come personalizzazioni rispetto allo standard per un massimo di 28 giorni a consumo.

ART. 2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al precedente art. 1, dovrà svolgersi secondo le seguenti tempistiche:

1. **Entro il mese di maggio, o comunque entro 15 giorni dall'invio dell'ordine Mepat,** completamento degli interventi di cui ai punti b) e c) e messa a disposizione in ambiente di test di una simulazione di tutti i calcoli;
2. **Entro il mese di maggio, o comunque entro 15 giorni dall'invio dell'ordine Mepat,** aggiornamento di tutte le tabelle indispensabili per l'avvio del nuovo anno di gestione e messa a disposizione dell'ambiente di test;
3. **Entro metà giugno** aggiornamento in ambiente di test di tutti i testi comunicati da Opera;
4. **Da metà giugno a fine giugno** ultimi controlli e sistemazione di quanto non allineato;
5. **Entro il mese di settembre** completamento della nuova sezione relativa al punto d) contributo per il sostegno agli studi post diploma (PAC) con messa disposizione di ambiente di test.

Tempi di risposta a chiamata/invio mail per supporto

- a. **entro la giornata** nei giorni antecedenti all'apertura del periodo di raccolta domande, nel periodo raccolta domande, nei giorni antecedenti alla pubblicazione di graduatoria
- b. **entro 3 ore:** nelle date di scadenza dei bandi
- c. **entro 2/3 giorni** negli altri periodi dell'anno

Interventi per bandi successivi all'estate

In linea generale per tutti i Bandi di cui alla tabella seguente un mese prima dell'apertura domande sono necessari il completamento di tutte le configurazioni o novità introdotte dal Bando e la messa a disposizione dell'ambiente di test per tutti i controlli e modifiche necessarie. Nei quindici giorni antecedenti all'inizio della raccolta domande viene richiesto il completamento in ambiente di test delle modifiche segnalate per controllo definitivo ed eventuale riallineamento.

Intervento	C.E.	Periodo raccolta domande (indicativo)	Approvazione graduatoria	Pagamenti	Raccordo con altri gestionali	N° domande raccolte ultimo bando
borse di studio studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (delega PAT)	ISEE	15 marzo/ 12 aprile	entro 14 maggio	entro 14 luglio	contabilità	105
borse di studio studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi per Operatore Socio Sanitario (delega PAT)	ICEF	19 luglio/ 23 agosto	entro 17 settembre	entro 17 novembre	contabilità	61
borse di studio e posti alloggio studenti immatricolati a partire dal 2017/2018 all'Università di Trento, al Conservatorio di Musica "F.A. Bonporti", all'ISIT e alla Trentino Art Academy	ISEE	19 luglio/ 13 settembre	POSTI ALLOGGIO entro fine agosto		abitativo	3012
			BORSE DI STUDIO entro fine ottobre	entro novembre	contabilità	
borse di studio e posti alloggio studenti immatricolati entro il 2016/2017 all'Università di Trento	ICEF*	19 luglio/ 13 settembre	POSTI ALLOGGIO entro fine agosto		abitativo	37
			BORSE DI STUDIO entro fine ottobre	entro novembre	contabilità	
borse di studio studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in altri Atenei italiani o all'estero (delega PAT)	ISEE	22 novembre/ 20 dicembre	entro 11 febbraio	entro 11 marzo	contabilità	258

ART. 3 - DURATA

La durata dell'appalto decorre dalla data di invio dell'ordine Mepat fino al 30/06/2023. È facoltà di Opera prorogare il contratto mediante scambio di corrispondenza, alle medesime condizioni contrattuali., esclusivamente per le prestazioni di cui all'art. 1, lett. a), e) ed f), per massimo ulteriori due annualità.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTI

Gli importi contrattuali indicati a catalogo Mepat dall'appaltatore si intendono offerti dallo stesso in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, nel seguente modo:

	punto a)	punto b)	punto c)	punto d)	punto e)
maggio 2022		10.000,00	2.000,00		
giugno 2022					
luglio 2022	10.000,00			10.000,00	
agosto 2022					
settembre 2022				10.000,00	
ottobre 2022	3.000,00			6.000,00	
novembre 2022					2.000,00
dicembre 2022	3.000,00				
gennaio 2023					
febbraio 2023	3.000,00				
marzo 2023					
aprile 2023	3.000,00				
maggio 2023					
giugno 2023	3.000,00				2.000,00
TOTALE	25.000,00	10.000,00	2.000,00	26.000,00	4.000,00

Per le prestazioni di cui all'art. 1, lett. f) il pagamento del corrispettivo avverrà previo accertamento della regolare esecuzione.

In caso di proroga del contratto, si procederà ai pagamenti dei soli canoni annuali -punti a) ed e), secondo le tempistiche sopra indicate.

Il pagamento delle spettanze avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima.

L'appaltatore non può pretendere la corresponsione di interessi per l'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture qualora questo dipenda dall'espletamento dei necessari controlli di legge.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre alle obbligazioni di cui all'art. 4 delle Condizioni generali di contratto, al termine di efficacia del contratto ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, l'appaltatore si impegna a prestare a Opera Universitaria e/o a terzi dalla stessa indicati, il massimo supporto e collaborazione per consentire alla medesima o a detti terzi di subentrare nel servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico delle provvidenze per il diritto allo studio (sistema DISTU), oggetto del presente capitolato. A tal proposito l'appaltatore uscente si impegna a fornire tutte le indicazioni, le conoscenze maturate e le informazioni necessarie o utili a tale passaggio di consegne, garantendo altresì un adeguato addestramento all'utilizzo degli strumenti di gestione, basato sia su aspetti teorici (metodologie) che pratici (procedure operative, strumenti, ecc.).

ART. 6 - PENALE PER RITARDI E PER INADEMPIENZE

In caso di mancato servizio, ritardo nell'esecuzione del servizio e disservizi, Opera si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 3% dell'importo contrattuale per ogni caso rilevato.

Non possono essere applicate penali per mancato servizio, disservizio o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale; il raggiungimento di detto limite costituisce sempre grave negligenza contrattuale e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'Impresa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;

- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il 10% dell'importo contrattuale;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Opera Universitaria;
- j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy
- k) nei casi di cui all'art. 12 delle Condizioni generali di contratto

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Nel caso di risoluzione, Opera Universitaria si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Impresa può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Opera Universitaria.

ART. 8 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 unitamente all'art. 13 delle Condizioni generali di contratto

ART. 9 –VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, Opera prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica

della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26 comma 12 della L.P. 2/2016.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Non è ammesso subappalto.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: “il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento. Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati di Opera Universitaria, competente per la fase di esecuzione del contratto. Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 14- CODICE DI COMPORTAMENTO

Per tutti gli aspetti inerenti il presente atto, l'attività delle Parti dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria di Trento, pubblicato sul sito istituzionale di Opera (www.operauni.tn.it), pena la risoluzione dell'atto.

ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai

Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ART. 18 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, Opera Universitaria si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 19 – SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico dell'Impresa, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto disposto nella Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e relativo Regolamento, nella Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nel D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché nella normativa vigente in materia.